

---

## **RIGO E28**

### **CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE**

---

A quei soggetti che dalla data del 1° gennaio 2007 in poi non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria è consentita, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, la deduzione di contributi eccedenti il limite di €5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di €25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a €2.582,29 annui.

Pertanto l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di € 7.746,86 ricorrendo le condizioni per l'incremento.

I controlli da effettuarsi sul rigo E28, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:

- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione "Dati generali" del CUD 2013 o 2012 è riportato il codice 3, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quello indicato ai punti 120, 121 e 123 del CUD 2013 o del CUD 2012;
- se nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) si deve far riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2013 e/o CUD 2012.

#### **DOCUMENTI DA ESIBIRE**

---

##### **Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali:**

- modello CUD;
- certificazione rilasciata dal fondo da cui si possa dedurre che siamo in presenza di premi versati alle forme pensionistiche individuali.